GIORGIO CANSACCHI

I TITOLI NOBILIARI NELL'AMBITO DELLO STATO CIVILE

EDICIONES DEL
INSTITUTO INTERNACIONAL DE GENEALOGIA Y HERALDICA
MADRID, 1955

1. I titoli nobiliari costituiscono attributi onorifici delle famiglie che ne sono insignite ed hanno, perciò, la tendenza a divenire "appendici", più o meno stabili, del cognome familiare. Il titolo nobiliare assume, così, carattere indicativo dell'individuo, servendo, analogamente al nome, a designare le persone e a distinguerle le une dalle altre; sotto questo aspetto gli attributi nobiliari vengono studiati dalla dottrina giuridica nell'ambito del diritto al nome, tant'è che si parla di un diritto soggettivo del singolo al proprio "titolo nobiliare", al proprio "predicato", al proprio "trattamento nobiliare", al proprio "stemma", ecc. Poichè il nome familiare, ed in genere tutto ciò che può considerarsi attributo della personalità umana, interessa lo *stato civile* delle persone e rientra nelle procedure giudiziarie e amministrative che accertano detto *stato* o lo modificano, così anche il titolo nobiliare viene a cadere in quest'ambito di studio dando luogo a problemi giuridici di notevole interesse.

Le principali questioni di diritto sostanziale generate dal riferimento degli attributi nobiliari allo stato civile delle persone sono le seguenti: a) se come "accessorio" del nome familiare, e quindi registrabile negli atti di stato civile (atti di nascita, di morte, di matrimonio, di cittadinanza), debba considerarsi qualsiasi attributo nobiliare (e quindi anche il semplice titolo sul cognome) o soltanto il titolo con predicato territoriale; b) in caso di discriminazione, quali siano i titoli nobiliari appoggiati su espressioni geografiche che possano essere considerati come complementi del nome; c) se negli atti dello stato civile possa annotarsi il titolo nobiliare con predicato o soltanto il predicato congiunto al cognome e in quest'ultimo caso qualsiasi predicato o soltanto il predicato che si dimostri essere divenuto, attraverso il continuato possesso di più generazioni, "cognome d'uso" di una famiglia; d) qualora vi sia un organo araldico statale, come venga distribuita la competenza fra quest'organo, preposto all'accertamento

dei titoli nobiliari, e gli altri organi statali, giudiziari e amministrativi, preposti alla redazione, vigilanza e rettifica degli atti dello stato civile; e) come venga regolato l'eventuale conflitto normativo fra la legge di successione del titolo nobiliare (che, ad es., segue il principio di primogenitura legittima maschile) e la legge di successione del nome (che, ad es., segue il principio dell'attribuzione del nome a tutti i discendenti, maschi e femmine, legittimi, naturali e adottivi del titolare del nome); f) nel caso di titoli stranieri, di cui debba accertarsi la spettanza agli effetti di un'annotazione di stato civile, se debba applicarsi la legge dello Stato di concessione del titolo o piuttosto la legge di cittadinanza dell'individuo, dato che le due leggi potrebbero presentare precetti diversi, magari contradditori.

Oltre queste questioni di diritto sostanziale, se ne presentano altre di diritto procedurale e cioè: a) nella redazione degli atti di stato civile la competenza ad accertare la spettanza di una qualifica nobiliare pretesa dal richiedente, compete all'ufficiale di stato civile redattore dell'atto o ad altro organo giudiziario od amministrativo ad esso superiore ?; b) quali saranno i documenti probatori richiesti per consentire la legittima annotazione del titolo ?; c) quale sarà l'autorità, amministrativa o giudiziaria, competente a decidere le contestazioni sulla spettanza di una qualifica nobiliare fra più interessati privati o fra l'interessato e lo Stato di cittadinanza ?; d) nel caso di richiesta di aggiunta di un cognome, cui è connesso un titolo nobiliare o un predicato "cognomizzato", quale autorità potrà acconsentire o rifiutare la richiesta modificazione ?

Questi ed altri connessi problemi giuridici si presentano nella dottrina e nella giurisprudenza di tutti i paesi, allorchè le qualifiche nobiliari vengono considerate "appendici onorifiche" del cognome familiare o addirittura "cognomizzate" stabilmente. Nell'epoca attuale, in conseguenza del venir meno della nobiltà come ceto sociale privilegiato e in seguito alla trasformazione di molti regimi monarchici in regimi republicani, il titolo nobiliare ha perduto gran parte della sua originaria tutela giuridica. Questa tutela può essere soddisfacente soltanto ove sia salvaguardata, con sanzioni penali, sia la Regia Prerogativa di riconoscere e concedere titoli nobiliari, sia l'esclusivo uso del titolo nobiliare da parte di colui che ne è legittimamente investito, contro abusi ed

usurpazioni di estranei. Ove venga meno siffatta tutela, è intuitivo che si generino frodi e illeciti di ogni specie.

Negli ordinamenti repubblicani, almeno di solito, i titoli nobiliari non sono ulteriormente riconosciuti dallo Stato, venendo così a mancare una loro tutela giudiziale diretta. Essi ricevono soltanto una limitata ed indiretta tutela giurisdizionale in quanto, congiunti al cognome, beneficiano delle azioni civili e penali conferite a tutela del nome. In questi ordinamenti la regolamentazione degli attributi nobiliari nell'ambito dello stato civile assume pertanto primaria importanza ed i problemi giuridici che abbiamo più sopra elencati divengono di attualità.

* * *

2. Limitandomi a delineare la situazione degli attributi nobiliari nell'ambito dell'ordinamento dello stato civile italiano, rilevo che detta situazione si è profondamente modificata nel passaggio dal regime monarchico a quello repubblicano.

Nel regime monarchico era fondamentale la norma posta dal R. D. 15-XI-1865, n. 2602, sullo stato civile, in base alla quale era vietato agli ufficiali di stato civile di annotare nei loro atti titoli o attributi nobiliari se questi non risultavano spettanti agli interessati in base ai certificati ufficiali della Consulta Araldica o agli elenchi ufficiali nobiliari. Questa disposizione era sempre stata ripetuta nella legislazione posteriore fino al R. D. 7-VII-1943, n. 651 (ultimo atto legislativo del regime monarchico italiano in materia nobiliare). Non si può, però, affermare che questa norma sia sempre stata scrupulosamente rispettata, anche per l'incompletezza e la tardiva pubblicazione degli elenchi nobiliari e dei loro supplementi. Si può aggiungere che in regime monarchico era ammessa la annotazione negli atti di stato civile di qualsiasi titolo o attributo nobiliare spettante al richiedente e non soltanto del predicato. Relativamente, poi, alle aggiunzioni di cognome, vigevano, in base al R. D. 9-VII-1939, n. 1338, regolante da ultimo lo stato civile, questi principi:

a) non si autorizzavano, in via di massima, aggiunzioni di cognomi nobili a cognomi non nobili; b) l'autorizzazione all'aggiunta di cognome non si estendeva al titolo nobiliare annessovi, in quanto per ottenere detto risultato occorreva un separato e

particolare procedimento presso la Consulta Araldica, seguito dall'emanazione del provvedimento reale di grazia comportante la rinnovazione del titolo nella famiglia del richiedente.

Con la caduta della monarchia, questo sistema legislativo è mutato radicalmente. L'Assemblea Costituente Repubblicana emanò un apposito articolo di legge, l'articolo XIV delle disposizioni finali della nuova Costituzione, in cui si statuisce il disconoscimento dei titoli nobiliari e la eccezionale conservazione dei predicati come "parti del cognome", purchè concessi anteriormente al 22-X-1922.

Si determinarono così queste conseguenze: a) la maggior parte degli ufficiali di stato civile, ritenendo la disposizione XIV della Costituzione immediatamente precettiva, non attribuisce ulteriormente negli atti di stato civile qualifiche nobiliari, ma soltanto i predicati; si fa, cioè, seguire il cognome dell'interessato dalla particella "di" e dalla indicazione della località geografica oggetto del suo predicato; b) per l'accertamento della spettanza dei predicati vengono ancora utilizzati gli elenchi ufficiali nobiliari e i certificati della ex Consulta Araldica; c) in caso di contestazione fra privati o fra un privato e l'ufficiale dello stato civile in ordine alla spettanza di un predicato, come parte del nome familiare, competerà alla magistratura ordinaria di accertare l'esatto stato civile del richiedente ed ordinare, se del caso, l'annotazione del predicato negli atti dello stato civile; d) per le aggiunzioni di cognome è competente il Ministero della Giustizia, al cui parere si atterrà poi il Presidente della Repubblica nell'emanare il decreto di aggiunzione di cognome; e) poichè il predicato fa ormai parte del nome, dovrebbe essere possibile esperire il normale procedimento di aggiunzione di cognome onde ottenere, mediante decreto del Capo dello Stato, che al proprio cognome ne sia aggiunto un secondo seguito dal predicato d'uso. In dottrina si sono, però, affacciati dubbi sulla possibilità per il Presidente della Repubblica di concedere o rinnovare, mediante questo indiretto procedimento, predicati ex-nobiliari in nuove famiglie. Ove ciò avvenisse in futuro, si potrebbe verificare in Italia il fenomeno accaduto in Francia, nel primo periodo repubblicano tra il 1870 e il 1908, allorchè, mediante decreti presidenziali, numerose famiglie non nobili ottennero aggiunte di cognomi con annesso predicato territoriale. Si ebbe, in Francia, un'inflazione

della "particule", la quale suscitò l'ironia di alcuni scrittori (v. DE BONNEFON, *La noblesse de France et les annoblis de la Republique,* Paris 1909).

In Italia è stato ora formulato un progetto di legge tendente a dare esecuzione all'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione; in base a questo progetto legislativo, tutti coloro che avessero diritto ad un titolo nobiliare con predicato, il quale titolo non fosse già stato riconosciuto dalla Consulta Araldica del Regno in periodo monarchico, potranno ancora richiedere al Presidente della Repubblica l'accertamento del loro diritto e conseguentemente un decreto di aggiunzione del predicato come cognome. Il predicato verrebbe, così, "cognomizzato" e annotato negli atti di stato civile come un secondo cognome preceduto dalla particella "di". Il decreto del Presidente della Repubblica verrebbe emanato in seguito a parere favorevole dell'Ufficio araldico (ex Consulta Araldica del Regno).

Questo progetto legislativo nulla dice, invece, circa la possibilità o meno di richiedere al Presidente della Repubblica—come provvedimento di grazia—l'aggiunzione al proprio cognome di un secondo cognome con annesso predicato, ancorchè il predicato già da parecchie generazioni fosse considerato nome d'uso di una determinata famiglia.

E' prematuro affermare se il progetto di legge sumenzionato sarà presto approvato dal Parlamento, nè si possono prevedere le modificazioni che vi saranno apportate.

Attualmente, in base ai pochi precedenti giurisprudenziali che si conoscono, si può affermare esistente questa regolamentazione giuridica: ai predicati nobiliari, considerati come parti del nome, si applicano le consuete azioni giudiziarie concesse a difesa del nome e cioè le azioni di reclamo e di usurpazione di nome disposte dall'art. 7 del Cod. civ., le azioni di accertamento di stato menzionate nell'art. 70 Cod. proc. civ., e quelle di rettifica di stato civile di cui all'art. 166 e segg. del R. D. 9-VII-1939, n. 1238 (v. CANSACCHI, *La cognomizzazione dei predicati nobiliari e la loro tutela giurisdizionale,* in *Giurisprudenza italiana,* 1954 —Parte IV—Dispensa 12).

* * *

3. Giunto alla fine di questo mio breve studio, mi permetto di formulare una proposta: gli istituti e le associazioni araldiche, operanti nei diversi Stati europei, dovrebbero, previe reciproche intese, curare il rilevamento e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti, nonchè delle prassi giudiziarie e amministrative, concernenti il riconoscimento e la rinnovazione delle qualifiche nobiliari come appendici del nome familiare. Sarebbe assai utile per giuristi, storici e sociologi possedere i dati relativi alla rilevanza giuridica assunta dai titoli e attributi nobiliari nell'ambito dello stato civile delle persone, nei vari ordinamenti statuali d'Europa, tanto più che questa indagine di diritto comparato, a quanto mi è dato sapere, non è mai stata compiuta, nè vi sono opere, generali o particolari, che ne trattino in modo esauriente.